

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 210

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, SERENI, ROMAGNOLI, Busetto, ANTONINI, BECCASTRINI,
BO, CORRAO, D'ALESSIO, DI MAURO LUIGI, GIORGI, GOLINELLI,
GOMBI, GREZZI, MAGNO, MARRAS, MONASTERIO, NAPOLITANO
LUIGI, OGNIBENE, TOGNONI, VILLANI**

Presentata il 10 luglio 1963

Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal maltempo

ONOREVOLI COLLEGHI! — I danni del maltempo che annualmente flagellano la nostra agricoltura sono stati particolarmente gravi nel prolungato inverno del 1962-63. Le gelate, i venti impetuosi, le inondazioni, dal dicembre in poi, si sono susseguiti in tutta la penisola distruggendo produzioni orticole e floreali di grande valore; danneggiando gravemente produzioni ed impianti olivicoli ed agrumari; compromettendo i risultati di coltivazioni erbacee ed industriali quali grano e barbabietola.

A questi danni si sono aggiunti quelli causati di recente da grandinate eccezionali, verificatesi specialmente in Piemonte, Emilia, Puglia. A diverse decine di miliardi si fanno ascendere le perdite globali che tali eventi straordinari hanno causato alla produzione agricola nazionale.

Se danni di tale natura e gravità hanno colpito tutta l'agricoltura del nostro Paese le conseguenze dei danni stessi non sono della stessa entità per tutti i tipi di azienda.

La piccola azienda agraria, in specie quella diretto-coltivatrice, è quella che in misura maggiore e con effetti preoccupanti ha risentito le conseguenze dei danni citati. Questo tipo di azienda, per cause strutturali e

congiunturali, si sostiene in equilibrio instabile, nella migliore delle ipotesi, mentre nella quasi generalità dei casi versa in condizioni di permanente e crescente squilibrio.

Le entrate ed i realizzati non coprono le spese e quando non si ricorre, o non si può più ricorrere, ad un accrescimento dei debiti, si sacrificano drasticamente i redditi di lavoro sino al limite di rottura familiare ed aziendale: esodo delle forze lavorative più valide, abbandono dell'azienda.

È questo il fenomeno che, come legge naturale inesorabile, si estende nella vasta area sociale ed economica dell'azienda contadina, ne indebolisce l'estensione e la consistenza, ne minaccia la sopravvivenza. È questo il fenomeno che interessa e preoccupa quei gruppi politici, quelle organizzazioni sindacali, quelle forze progressive che lottano per un rinnovamento democratico dell'agricoltura italiana, sottratta all'ipoteca del predominio monopolistico, ed affidata alla proprietà coltivatrice liberamente associata e validamente assistita.

In aziende coltivatrici come le nostre, che già spesso si trovano sull'orlo del fallimento, le distruzioni ed i danni del maltempo hanno inferto il colpo di grazia dal quale

con le loro sole forze, già deboli o carenti, non possono risollevarsi. I danni del maltempo hanno cioè annullato o gravemente compromesso la possibilità di ripristino della loro attività produttiva. Se la collettività con un adeguato intervento esterno non aiutasse queste aziende a riacquistare la menomata o perduta capacità a produrre ne decreterebbe con ciò la condanna, accentuando così l'esodo rurale ed il disfacimento dell'economia contadina. Sarebbe in tal modo vanificata la prospettiva di estensione e di potenziamento della proprietà coltivatrice ed avrebbe puro effetto declamatorio l'adozione di quei provvedimenti legislativi e di quegli interventi strutturali dei quali da tempo alcuni partiti discutono e per i quali sono naufragate numerose formazioni governative: con la decimazione delle aziende coltivatrici esistenti si contribuirebbe al sempre più integrale assoggettamento della nostra agricoltura al monopolio, all'azienda capitalistica, alla speculazione.

* * *

Quelli sopra esposti sono i motivi di fondo per i quali è indispensabile assicurare solidalmente e permanentemente l'azienda coltivatrice contro le decurtazioni straordinarie di reddito derivanti da calamità naturali ed avversità atmosferiche. Una simile esigenza sentita da tempo da tutto il mondo contadino aveva indotto sin dal 1° agosto 1958 i deputati Longo, Gatto Vincenzo ed altri a presentare alla Camera apposita organica proposta di legge (n. 204) per la istituzione di un «Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali». La proposta, che non ha avuto trattazione nella passata, sarà ripresentata in questa legislatura ed avrà l'appoggio intenso ed unitario delle masse coltivatrici.

Ma la trattazione e l'approvazione non tanto di una legge quanto di un principio innovatore quale è quello della permanente solidarietà per i contadini colpiti da calamità ed avversità esige ampia discussione e quindi esige adeguato tempo. In questo intervallo molte aziende contadine, già colpite dal maltempo nelle stagioni invernale e primaverile decorse, non avrebbero possibilità di sopravvivenza. Per questi motivi si è avanzata la presente proposta.

* * *

La proposta di legge si riferisce ai danni in agricoltura prodotti dal maltempo a datare dal 1° dicembre 1962.

Come si è già detto questi danni, per la loro diffusione e per la loro intensità interessarono ed allarmarono non solo le grandi masse agricole ma tutta l'opinione pubblica.

Numerose interrogazioni ed interpellanze furono in proposito presentate in Parlamento, e fra esse l'interpellanza del 6 febbraio 1963 dell'onorevole Colombi ed altri deputati comunisti, trasformata in seguito in mozione.

Il Governo del tempo, a mezzo dell'onorevole Sedati, nella seduta della Camera del 14 febbraio, ha ammesso l'esistenza e la gravità del problema; ha affermato che gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura avevano avuto l'incarico di accertare i danni; ha annunciato provvedimenti diretti a favorire la ripresa delle attività produttive e il ripristino degli impianti arborei.

L'onorevole Zaccagnini, presidente del Gruppo democristiano, in quella stessa seduta non disconosceva la gravità della situazione denunciata dalla nostra mozione e l'urgenza di affrontarla.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito che la discussione avvenisse e che provvedimenti legislativi fossero adottati. Né da allora ad oggi provvedimenti ed interventi di competenza governativa sono stati presi.

Il problema è rimasto perciò a tutt'oggi insoluto, con tutta la sua gravità ed urgenza accentuate da altre calamità ed avversità che si sono abbattute ancora dal febbraio in poi sulle campagne italiane.

La legge proposta assolve pertanto, oltre che ad una urgente esigenza attuale, ad un impegno assunto dal Parlamento e Governo nella passata legislatura e rimasto a tutt'oggi inefficace a causa dello scioglimento delle Camere.

Nella proposta di legge, sostanzialmente, si chiede (articolo 1) che le provvidenze della legge 21 luglio 1960, n. 739, con opportune modifiche ed integrazioni, siano applicate a tutte le aziende agricole danneggiate dal maltempo.

Le aziende agricole che la proposta ammette alle provvidenze sono quelle colpite da calamità naturali nel periodo successivo al 1° dicembre 1962 e sino alla data di promulgazione della legge (articolo 2).

A differenza della legge 21 luglio 1960, n. 739, che esigeva che le aziende agricole, per fruire delle provvidenze, non solo dovessero essere danneggiate ma dovessero essere ubicate in speciali zone delimitate con decreto ministeriale, la legge proposta (articoli 2 e 3) attribuisce la possibilità di fruire delle princi-

pali provvidenze a tutte le aziende agricole ovunque ubicate, purché siano riconosciute danneggiate.

Del pari (articoli 1 e 2) è stata affidata soltanto all'entità (40 per cento della produzione lorda vendibile) e non (legge 21 luglio 1960), n. 739) alla definizione equivoca e restrittiva delle cause del danno (calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali) l'ammissibilità alle provvidenze di legge dell'azienda colpita.

Tutto ciò risponde alla esigenza di assicurare le possibilità di intervento col giusto criterio obbiettivo del solo danno, senza incertenze interpretative o vincoli di ubicazione. Si evitano preliminari e difficili delimitazioni comprensoriali *a posteriori* e si accelera l'applicazione della legge, rendendo con ciò possibile il salvataggio di molte aziende agricole pericolanti.

L'articolo 4 della proposta di legge concede ai fittavoli coltivatori fortemente danneggiati l'esenzione dal pagamento del canone, mentre l'articolo 5 stabilisce a favore della categoria maggiormente messa in pericolo dai danni — i coltivatori diretti — condizione di favore, quali quelli della cumulabilità dei contributi in conto capitali con i prestiti a tasso agevolato nonché misure di garanzia quali quella della più assoluta precedenza, e dell'esonero del canone di fitto.

A favore dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti danneggiati sono stabilite quote supplementari di riporto a titolo risarcimento lavoro non retribuito (art. 6) e cumulabilità dei contributi con i prestiti.

Le spese previste per un primo intervento, secondo le norme proposte, su tutto il terri-

torio nazionale, si fanno presumibilmente ammontare a 12 miliardi, e di esse la parte più cospicua è destinata ai contributi.

A tale spesa si propone di far fronte per 9,5 miliardi con i fondi del Ministero del tesoro disponibili per nuovi provvedimenti legislativi (ed il nostro è uno dei più indifferibili) e per 250 milioni (quota spese per l'anno finanziario in corso) con un prelevamento degli stanziamenti in atto per l'applicazione della legge 30 luglio 1958, n. 667, che autorizza la spesa di 50 miliardi per la bonifica, dei quali 7,5 miliardi per l'anno 1963-64.

Onorevoli colleghi! La legge 21 luglio 1960, n. 739, all'atto della sua promulgazione fu definita legge cornice che — con le modificazioni, integrazioni, indicazioni finanziarie del caso — si sarebbe dovuta applicare prontamente in tutti i casi di emergenza dovuti a calamità naturali in agricoltura.

Con la nostra proposta, noi ci siamo sforzati di collocare in questa cornice l'esigenza attuale di una vasta categoria di coltivatori portati sull'orlo del fallimento dai recenti danni del maltempo.

Sussistono, pertanto, oltre all'impegno assunto da Governo e Parlamento nella passata legislatura, le condizioni sociali ed economiche perché questa esigenza sia soddisfatta attraverso un sollecito provvedimento legislativo.

Siamo certi che discutendo, migliorando ed approvando la proposta da noi avanzata voi risponderete giustamente e tempestivamente all'attesa delle nostre campagne e contribuirete a rendere possibile quei nuovi interventi strutturali che la situazione esige per l'ammodernamento della nostra agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle aziende agricole le quali abbiano subito danni alle colture, ai fabbricati, agli impianti, alle attrezzature, di importo globalmente non inferiore al 40 per cento del valore della produzione lorda vendibile dell'annata 1961-62, a causa degli eventi naturali o di avversità atmosferiche, a partire dal 1° dicembre 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, con le modifiche ed integrazioni stabilite negli articoli seguenti.

ART. 2.

Ai fini della presente legge il primo capoverso del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agricole le quali abbiano subito danni alle colture, agli impianti, alle attrezzature, ai fabbricati, di importo globalmente non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile dell'annata 1961-62 a causa di eventi naturali o di avversità atmosferiche verificatisi dal 1° dicembre 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno concessi contributi in conto capitale nelle spese occorrenti ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono soppresse le parole: « di carattere eccezionale ».

ART. 4.

L'articolo 15 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificata:

al primo comma, le parole: 30 aprile 1960, sono sostituite dalle parole: 30 aprile 1963;

al terzo comma le parole: aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, sono sostituite dalle parole: le aziende agricole di cui all'articolo 1 della presente legge;

al quinto comma sono soppresse le parole: nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge.

ART. 5.

I fittavoli delle aziende agricole nelle quali a causa del maltempo, a partire dal 1° dicembre 1962 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli Ispettorati agrari dell'agricoltura avranno accertato un danno di importo globalmente non inferiore al 40 per cento del valore della produzione lorda vendibile dell'annata 1961-62 sono esentati dal pagamento del canone di fitto relativo all'annata nella quale il danno si è verificato.

Nel caso in cui il pagamento del canone fosse già avvenuto, il fittavolo ha diritto di trattenere l'importo pagato sul versamento dell'annata successiva.

ART. 6

I mezzadri, i coloni, i compartecipanti i quali a causa del maltempo, nel periodo previsto dalla presente legge, abbiano perduto più del 40 per cento del prodotto, a titolo di parziale risarcimento del lavoro non retribuito avranno il diritto ad una quota supplementare di riparto pari al 50 per cento della aliquota di perdita globale del prodotto lordo vendibile accertata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 7.

Nella somministrazione delle provvidenze di cui alla presente legge sarà data assoluta precedenza ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti.

In deroga al quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i coltivatori, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i benefici di cui al primo comma del predetto articolo sono cumulabili con quello dell'articolo 1.

ART. 8.

L'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una prima spesa di lire 12 miliardi così ripartiti:

a) per la concessione di contributi di cui all'articolo 1, lire 7.500 milioni;

b) per le anticipazioni di cui all'articolo 5, lire 2.000 milioni;

c) per la concessione del contributo sui prestiti di cui agli articoli 15 e 16, lire 1.000 milioni in ragione di lire 200 milioni per ciascuno dei cinque esercizi finanziari dal 1963 al 1968-69:

d) per l'ammontare dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni, ai consorzi di bonifica, a norma degli articoli 10 e 12, lire 1.500 milioni in ragione di lire 50 milioni per ciascuno dei trenta esercizi finanziari dal 1963-64 al 1992-93 ».

ART. 9.

Alla spesa di lire 9.500 milioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 8 si farà fronte mediante riduzione di uguale importo del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per fronteggiare i maggiori oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alle spese di cui alle lettere *c)* e *d)* si farà fronte nell'esercizio finanziario 1963-64 mediante la riduzione di lire 250 milioni dallo stanziamento previsto, per l'esercizio medesimo, per le autorizzazioni di opere di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667.